NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

# Art. 29

## Atti soggetti ad approvazione

Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonche' le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione. Sono soggette ad approvazione con le modalita' previste dal comma 1 le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 12.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita |
| Estremi | Legge 22 ottobre 1986, n. 742 |
| Titolo | III — Condizioni di esercizio |
| Capo | I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-29-atti-soggetti-ad-approvazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it